



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI**
Comuni di: Beinasco, Bruino, Orbassano
Piossasco, Rivalta, Volvera

ALLEGATO A) NUOVO TESTO

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE
EROGATI DAL CONSORZIO C.I. di S.,
E PER L'EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 del 29/01/2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	pag. 3
Art. 3 – Indicatore della situazione economica.....	pag. 4
Art. 4 – Modalità di richiesta dei servizi ed impegni del fruitore.....	pag. 4
Art. 5 – Impegni del Consorzio	pag. 5
Art. 6 – Controlli.....	pag. 5
Art. 7 – Criteri di valutazione della situazione economica per tipologia di servizio..	pag. 6
Art. 8 – Decorrenza	pag. 6
Art. 9 – Entrata in vigore.....	pag. 7

Allegato A) Composizione del nucleo familiare.....	pag.8
--	-------

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, le modalità di valutazione della situazione economica delle persone/nuclei familiari che chiedono di accedere a prestazioni, benefici o servizi erogati dal Consorzio.
2. La Legge 328/2000 e la Legge Regionale 1/2004 prevedono che gli interventi socio-assistenziali vengano erogati con priorità ai soggetti che si trovano in stato di grave disagio sociale e, in particolare, in situazione di povertà o con reddito limitato. La situazione economica dei nuclei familiari che richiedono servizi deve, pertanto, essere uno dei criteri per orientare le prestazioni, indirizzando le risorse pubbliche prioritariamente verso le persone che possiedono minori risorse proprie.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 31/3/98 n. 109, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221, dal D. Lgs 03/05/00 n. 130 e dal D.P.C.M. 4/4/01 n. 242.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione del presente Regolamento include gli interventi integrati socio-sanitari, esclusivamente per la componente del costo dei servizi a carico del Consorzio e non per la parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Sono individuati quali servizi universali a titolo gratuito e, pertanto, esclusi dall'applicazione dei criteri di valutazione della condizione economica previsti dal presente Regolamento:
 - Servizio sociale professionale e Segretariato sociale;
 - Servizi per l'affidamento e le adozioni;
 - Servizi di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
 - Servizio di Educativa territoriale minori;
 - Servizi del Centro per la famiglia.
3. L'erogazione delle prestazioni del Consorzio, non incluse fra quelle di cui al punto precedente, è subordinata alla valutazione della situazione economica ed alla determinazione dell'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.
I servizi erogati a seguito di valutazione economica sono:
 - a) servizi di promozione e sostegno alla domiciliarità: servizio di assistenza domiciliare territoriale, cure domiciliari ad integrazione socio sanitaria, servizio di telesoccorso e teleassistenza, affidamento di anziani a volontari con ruolo di care giver, contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti;
 - b) servizi residenziali: integrazione della retta per l'inserimento presso strutture residenziali, anche in ricovero di sollievo, affidamento familiare residenziale di anziani auto e non autosufficienti, disabili ed adulti ;
 - c) servizi semiresidenziali: integrazione dei costi di frequenza, trasporto e mensa;
 - d) servizio di assistenza economica.
4. L'elenco dei servizi / prestazioni, di cui al comma 3), ha carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere ampliato o parimenti diminuito in funzione delle scelte dell'Amministrazione. L'applicazione del Regolamento è in ogni modo estesa dal Consorzio a tutte le prestazioni sociali agevolate, derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente.
5. Il diritto alle prestazioni viene determinato in base agli specifici Regolamenti consortili che, possono prevedere modalità specifiche di valutazione della situazione economica.

6. Il Consorzio, annualmente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione individua i “costi unitari” per ogni servizio e/o prestazione e fissa la percentuale di tali costi su cui calcolare la compartecipazione economica posta a carico dei cittadini.

ARTICOLO 3 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), definito sulla base dei criteri unificati previsti dalla normativa richiamata all'art. 1, punto 3) del presente Regolamento, nonché con modalità integrative di valutazione fissate dal Consorzio che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i., prendono in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibili ai fini IRPEF o considerano il reddito ed il patrimonio del solo assistito.
2. La quota di compartecipazione è determinata sulla base della situazione economica, sui seguenti elementi di calcolo e la formula sottoindicata:
 - ISEE del richiedente integrato o limitato per quanto previsto dai regolamenti specifici
 - Soglia minima al di sotto della quale non è prevista la compartecipazione
 - Soglia massima al di sopra della quale è prevista la compartecipazione al 100% del costo del servizio di cui all'art. 2 punto 6)
 - Costo del servizio come determinato annualmente da deliberazione del CdiA

(ISEE richiedente – soglia ISEE minima)

----- X costo del servizio

(soglia ISEE massima – soglia ISEE minima)

Le soglie minime e massime potranno essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di valutazione dell'andamento del costo della vita su indice ISTAT, tenendo conto delle situazione economica del Consorzio.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI RICHIESTA DEI SERVIZI ED IMPEGNI DEL FRUITORE

1. Le persone richiedenti i servizi consortili sono tenute a compilare formale richiesta utilizzando la modulistica dell'ente ed allegare tutta la documentazione necessaria come previsto dagli specifici Regolamenti del Consorzio, compresa la Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito indicata DSU) in corso di validità, se necessaria per il calcolo della quota di compartecipazione.
2. I fruitori dei servizi sono tenuti a produrre annualmente, entro il primo quadrimestre dalla data di scadenza della DSU precedente o con differenti scadenze qualora previste dagli specifici Regolamenti la DSU aggiornata ed a comunicare le eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 della consistenza reddituale e patrimoniale o le modificazioni degli elementi soggettivi, mediante autocertificazione da prodursi entro 30 giorni dal verificarsi del cambiamento.
3. Qualora il cittadino non presenti la DSU e la sua domanda sia comunque accolta, la quota di compartecipazione alla spesa è al 100% del costo unitario del servizio, fino alla data di presentazione della DSU.
4. Situazioni particolari, per le quali si evidenziano esigenze di tutela di uno o più componenti del nucleo familiare, sono valutate dal Responsabile di Area, su proposta motivata dell'Assistente Sociale o dell'operatore di riferimento, al fine di derogare dalla richiesta di compartecipazione al costo del servizio, fatta salva la possibilità di rivalsa ai sensi della normativa vigente.
5. I beneficiari dei servizi potranno effettuare l'opzione fra le seguenti modalità di pagamento della quota di contribuzione dovuta:

5.1 versamento periodico con autoliquidazione, a cadenza al massimo trimestrale, effettuato in base alle prestazioni effettivamente fruite. A seguito di controllo verrà effettuato un eventuale conguaglio semestrale;

5.2 versamento, con cadenza al massimo trimestrale, a seguito di richiesta del Consorzio effettuata in base al progetto elaborato ed approvato dal beneficiario/familiare. In caso di variazioni fra il servizio effettivamente svolto e quanto previsto, verrà effettuato un conguaglio semestrale.

ARTICOLO 5 – IMPEGNI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio espleta i seguenti adempimenti:

- Informare la persona, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta, completa di tutta la documentazione prevista, della quota di compartecipazione dovuta per l'erogazione della prestazione;
- informare i beneficiari di ogni variazione del costo unitario e/o della quota di compartecipazione che comporti modifiche al contributo dovuto;
- comunicare il contributo dovuto di cui all'art. 4 punto 5.2 entro 60 giorni dall'avvio del servizio ed effettuare semestralmente gli eventuali conguagli dandone comunicazione ai beneficiari;
- controllare l'avvenuta corresponsione dei contributi dovuti, effettuare ed avviare le procedure necessarie in caso di inadempimento.

2. Qualora il beneficiario delle prestazioni debba rimborsare al Consorzio importo di entità superiore a € 100,00 mensili o inferiore a € 20,00 mensili, può essere concordata con il cittadino una differente periodicità di corresponsione delle quote dovute.

3. Qualora la quota di compartecipazione mensile sia di importo inferiore o pari a € 10 mensili il beneficiario sarà esentato dal pagamento.

4. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione, si considera valida la DSU fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata compilata.

5. La quota di compartecipazione viene rideterminata e comunicata al cittadino entro 45 giorni dalla comunicazione pervenuta di variazioni nella consistenza reddituale e patrimoniale o di modificazioni degli elementi soggettivi.

6. Qualora il beneficiario non produca nei tempi previsti la nuova DSU, si provvederà a richiederla, comunicando contestualmente l'obbligo di contribuzione al 100%, decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

7. L'ammontare della quota di compartecipazione viene determinato sulla base della nuova dichiarazione con decorrenza dal 1 gennaio e viene comunicato al cittadino l'importo aggiornato entro 45 giorni dalla data di presentazione della DSU.

8. In caso di verifica di inadempimento all'obbligo di contribuzione al costo dei servizi, il Consorzio invita formalmente il cittadino a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, decorsi i quali, qualora l'inadempimento persista, viene effettuata la sospensione del servizio e vengono intraprese le azioni di legge per la tutela delle ragioni creditorie del Consorzio.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate dai cittadini, il Consorzio effettua controlli secondo quanto disposto da specifico regolamento consortile

ARTICOLO 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

1. Ai fini della valutazione della situazione economica e/o della determinazione della eventuale quota di compartecipazione si fa riferimento agli specifici regolamenti che disciplinano i seguenti servizi:
 - 1.1 Servizio di assistenza domiciliare
 - 1.2 Servizi di assistenza domiciliare ad integrazione socio sanitaria
 - 1.3 Servizio di telesoccorso e teleassistenza
 - 1.4 Contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti
 - 1.5 Affidamento di anziani a volontari con ruolo di care giver
 - 1.6 Inserimenti in struttura residenziale di anziani ed adulti non autosufficienti
 - 1.7 Assistenza economica.
2. Per i servizi semiresidenziali (esempio Centri Diurni per disabili, anziani) si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 considerando il reddito ed il patrimonio del solo assistito in caso di persona non autosufficiente.
3. Per i servizi residenziali ad integrazione socio sanitaria ai sensi dei L.E.A. la compartecipazione alla spesa è da intendersi solo per la quota di competenza del Consorzio.
4. Si applica il presente regolamento per tutto quanto non previsto da atti consortili o normativa specifica per i singoli servizi.

ARTICOLO 8 – DECORRENZA

Le norme del presente Regolamento si applicano:

- A tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno disposti dal Consorzio successivamente alla data della sua esecutività.
- A tutti gli interventi assistenziali che, benché disposti precedentemente, continuano ad essere erogati dopo la data di esecutività del Regolamento. Tuttavia il calcolo della quota di compartecipazione eventualmente già comunicato al cittadino in base al precedente regolamento rimane valido – ove la prestazione continui – fino al 31 dicembre.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del vigente Statuto Consortile, è soggetto a duplice pubblicazione all'albo delle pubblicazioni. Viene ripubblicato per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

ALLEGATO A

Regolamento concernente modifiche al [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221](#), in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), come modificato dal [decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130](#)

Art. 1

Criteri per l'individuazione del nucleo familiare

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo."